



L'ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

rende noto

che con D.G.C. n. 226 del 29 luglio 2016

è indetto un Bando di concorso per la formazione della graduatoria relativa all'assegnazione di un contributo per l'accesso alle abitazioni in locazione relativa all'anno 2014 ai sensi dell'art. 11 comma 3° della Legge n. 431/98.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Il contributo viene assegnato a norma dell'art. 11 della Legge 431/98 e della normativa vigente a chi sia in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a)** Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'U.E.;
- b)** Per il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea, fatta salva la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti nel presente bando di concorso:

- possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (salvo quanto previsto dal punto c.13 lett. h del presente bando);

- residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione;

- c) Titolarietà di un contratto di locazione.** Quest'ultimo dovrà avere tutti i seguenti requisiti:

- c1.** essere riferito ad immobile collocato sul territorio del Comune di Galatina;
- c2.** riguardare un alloggio destinato alla civile abitazione;
- c3.** essere un contratto di locazione ad esclusivo uso abitativo;
- c4.** essere relativo ad alloggio utilizzato come residenza stabile da parte del nucleo familiare del richiedente, nell'anno di riferimento del rimborso o porzione di esso;
- c5.** non riguardare un appartamento di civile abitazione classificato al N.C.E.U. nella categoria di lusso A/1, ed inoltre nelle categorie A/8 e A/9;
- c6.** non riguardare un appartamento ubicato in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi.
- c7.** risultare regolarmente registrato, nei modi stabiliti dalla vigente normativa, in data antecedente a quella di apertura del presente Bando di Concorso. Per data di registrazione si intenderà quella riportata sul timbro attestante l'avvenuta registrazione, apposto sul contratto stesso a cura dell'Ufficio RR.II.;
- c8.** essere intestato ad uno dei componenti il nucleo familiare, salvo i casi di:
- separazione con assegnazione della casa coniugale, da parte del Giudice, al coniuge non firmatario del contratto
- avvenuto decesso dell'iniziale titolare del contratto di locazione, purché originariamente accorpato al nucleo familiare del richiedente.

In caso di contratto riguardante unica unità immobiliare, ma intestato a più conduttori "non facenti parte di un unico nucleo familiare", potranno presentare istanza i singoli conduttori solo per la quota loro competente, allegando apposite ricevute dalle quali emerga chiaramente che sia stata versata la singola quota. In alternativa potrà presentare istanza di rimborso cumulativa uno solo dei conduttori intestatari del contratto, ma solo se in possesso di regolare delega firmata in originale e accompagnata da fotocopia del documento di identità degli altri conduttori intestatari del contratto medesimo, dichiarando i redditi percepiti da tutti gli intestatari del contratto.

- c9.** riguardare una locazione avvenuta nell'anno 2014 o sua porzione;
- c10.** essere riferito ad alloggio costituente unità immobiliare catastalmente a sé stante. Ossia non potranno essere accettati contratti di locazione stipulati per l'affitto di solo alcuni vani contenuti all'interno di abitazioni, dei quali ne costituiscono una porzione;
- c11.** essere in regola, in riferimento al pagamento dell'imposta annuale di registrazione;
- c12.** non essere relativo ad alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, in quanto quest'ultimo già assoggettato alla riduzione del canone di locazione prevista dall'art. 33 della Legge Regionale n° 54/84;

c13. essere riferito ad un alloggio accastato con caratteristiche di edilizia economica popolare sia per quanto attiene alla tipologia edilizia, sia per quanto attiene alla superficie, che non potrà dunque superare 95 mq di superficie utile, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari con 5 o più componenti.

Si specifica che potranno essere accettati anche contratti di locazione di natura transitoria, a condizione che il richiedente dimostri di aver avuto la propria residenza anagrafica presso l'abitazione condotta in locazione, per la quale richiede il rimborso dell'affitto, per tutta la durata del contratto stesso nell'anno di riferimento.

d) Residenza anagrafica nel Comune di Galatina, e specificatamente presso l'alloggio per il quale si richiede il rimborso dell'affitto.

La residenza anagrafica deve essere posseduta per l'intero periodo di tempo riguardante la locazione dell'immobile ad uso abitativo, di cui al punto c). Qualora, nell'anno 2014, con contratto di locazione efficace o rinnovato nei modi di Legge, l'interessato abbia comunque provveduto a cambiare la propria residenza anagrafica presso altra abitazione differente da quella oggetto del rimborso, il beneficio potrà essere riconosciuto al richiedente solo fino alla data di permanenza della residenza anagrafica nell'alloggio in questione.

Saranno escluse dal contributo le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario.

e) Non titolarità, da parte del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;

f) Non titolarità nell'anno 2014, da parte del richiedente e di ciascun componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà esclusiva (al 100%), usufrutto, uso o abitazione su alloggio, ovunque ubicato, adibito a civile abitazione e avente qualsiasi superficie utile, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile o esista provvedimento del Sindaco che ne dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità.

Non è altresì previsto il possesso all'interno del nucleo familiare, di quote di proprietà relative allo stesso alloggio, la cui sommatoria raggiunga il 100%.

Sono escluse, altresì dal contributo le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario.

g) Non titolarità nell'anno 2014, da parte del richiedente e di tutti i componenti il proprio nucleo familiare, di altri redditi diversi da quelli per i quali vi sia obbligo di indicazione sul modello di dichiarazione dei redditi, esenti o soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta, né quote di partecipazione in società o fondi di investimento di qualunque tipo;

h) Non titolarità nell'anno 2014, di redditi da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente di lavoro autonomo, relativo all'intero nucleo familiare, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale: presenza nel nucleo familiare di n. 3 figli minori a carico; presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap; nucleo familiare monogenitoriale. Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 7/06/1999.

i) Rientrare in una delle seguenti fasce di reddito:

i1. Fascia a) reddito annuo imponibile complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, nonché da altri emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelle esentasse, non superiore a due pensioni minime INPS (cioè un reddito complessivo di € 13.035,88) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;

i2. Fascia b) un reddito annuo imponibile complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, nonché da altri emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelle esentasse, non superiore a quello determinato dalla Regione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica fissato in € 15.250,00, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.

Si specifica che i redditi da considerare sono quelli prodotti dall'intero nucleo familiare in tutto l'anno 2014, computando altresì gli emolumenti, indennità, pensioni e sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse.

Pertanto, qualora la composizione attuale del nucleo familiare del richiedente risultasse mutata rispetto a quella dell'anno 2014, dovranno essere conteggiati e sommati anche i redditi complessivamente prodotti da coloro i quali hanno fatto parte del nucleo familiare dell'interessato nell'anno di riferimento del rimborso. Sarà cumulato, inoltre, il reddito prodotto nell'anno 2014 dal coniuge non legalmente separato, anche se non

residente, nonché l'assegno di mantenimento del coniuge legalmente separato e dell'ex coniuge, sempre attinente l'anno del rimborso.

Ai fini del presente concorso si considera nucleo familiare quello composto dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF.

Nei casi di reddito pari a ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore all'90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

I) Non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, relativamente all'anno 2014, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi della Legge 431/98.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

a) Tutti gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza, a pena di esclusione, **entro e non oltre il 22 agosto 2016**, secondo le indicazioni riportate sul Bando di Concorso.

IN CONSIDERAZIONE DEI RIDOTTI TEMPI ISTRUTTORI CONCESSI PER LA DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE, LE DOMANDE VERRANNO ESAMINATE ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA A CORREDO DELL'ISTANZA.

PERTANTO, AI CONCORRENTI NON È CONCESSA LA POSSIBILITÀ DI INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE INIZIALMENTE PRESENTATA, IN TEMPI POSTERIORI ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BANDO DI CONCORSO.

Le domande di partecipazione al Bando di Concorso e l'allegato modello di «DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE ED ANAGRAFICHE DEL NUCLEO FAMILIARE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO CANONE FITTO ANNO 2014», possono essere ritirati dai cittadini interessati presso lo Sportello di Segretariato Sociale sito in Via Montegrappa, 8, nei giorni e negli orari di ricezione dell'utenza, o scaricabili dal istituzionale www.comune.galatina.le.it
LE DOMANDE, PENA ESCLUSIONE, DOVRANNO PERVENIRE NEI MODI E NEI TERMINI INDICATI E DOVRANNO ESSERE COMPILATE CORRETTAMENTE IN OGNI PARTE E CORREDATE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. NON SARANNO ACCETTATE ISTANZE NON CONFORMI, INCOMPLETE O ILLEGIBILI.

Galatina, 02 agosto 2016

**L'Assessore alle Politiche Sociali
f.to Daniela VANTAGGIATO**